

L'ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AI FINI DEL CONSOLIDAMENTO

Le differenze da annullamento nei principi OIC

- Stima delle differenze
- Trattamento contabile delle differenze
- Principali differenze con IFRS

Principi generali

- Il valore delle partecipazioni detenute dalla controllante nel capitale delle imprese consolidate va eliminato a fronte della corrispondente quota di patrimonio netto.
- Le quote di pertinenza di terzi di minoranza fanno parte del patrimonio netto, ma vengono evidenziate separatamente rispetto al patrimonio netto di gruppo.
- L'eliminazione di una partecipazione a fronte della quota di capitale della controllata può dare origine alle c.d. "differenze da annullamento":

VALORE CONTABILE DELLA PARTECIPAZIONE alla data di consolidamento

- VALORE CONTABILE DELLA QUOTA DI PATRIMONIO NETTO DELLA CONTROLLATA
alla data di consolidamento

DIFFERENZA DA ANNULLAMENTO alla data di consolidamento

OIC 17: la differenza da annullamento (1)

La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e di altre società del gruppo alla data di consolidamento e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata parimenti alla data di consolidamento.

1. Il principio contabile parla genericamente di “valore della partecipazione” senza specificare se si tratti del costo o del valore stimato secondo il metodo del PN
2. Non si tiene conto solo del valore della partecipazione nel bilancio della controllante, ma anche di eventuali partecipazioni detenute da altre imprese del gruppo nella medesima controllata...
3. Si fa riferimento alla data di consolidamento... ma occorre specificare!

OIC 17 (par. 53) : la differenza da annullamento (2)

“La determinazione dell’ammontare della differenza da annullamento *si basa* sul confronto tra il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento”

DETERMINAZIONE DELLA DIFFERENZA DA ANNULAMENTO

Costo di acquisto della partecipazione

- Valore della frazione di PN contabile della controllata *alla data di consolidamento (cioè alla data di acquisizione o alla data di primo consolid.)*

Temi da sviluppare

A. STIMA DELLA DIFFERENZA DA ANNULLAMENTO

- ① A quale data occorre stimare la differenza da annullamento?
- ② Come determinare il valore contabile della partecipazione?
- ③ Come determinare il valore contabile della corrispondente quota di PN della partecipata?

B. TRATTAMENTO CONTABILE DELLA DIFFERENZA DA ANNULLAMENTO

- ① Trattamento contabile della differenza positiva
- ② Trattamento contabile della differenza negativa
- ③ Effetti sul bilancio consolidato negli esercizi successivi al primo consolidamento

STIMA DELLA DIFFERENZA DA ANNULLAMENTO

La data di riferimento

I valori da utilizzare nella stima della differenza

La data di riferimento per la stima della differenza da annullamento (OIC 17 n.52)

“La data di consolidamento delle partecipazioni in imprese controllate è individuata dall’art. 33, comma 1, del D.lgs. 127/1991, che prescrive che l’eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate *“è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”*.

- ① **DATA DI ACQUISIZIONE:** data in cui la controllante acquisisce il controllo dell’impresa controllata.
- ② **DATA IN CUI L’IMPRESA È INCLUSA PER LA PRIMA VOLTA NEL CONSOLIDAMENTO:** data di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende l’impresa controllata.

Conseguenze...

Se si utilizza la data di acquisizione:

- Alla data di acquisizione del controllo è necessario procedere ad una stima a valore corrente delle attività nette della controllata.
- Il reddito formatosi tra la data di acquisizione e la data del bilancio consolidato contribuisce a formare il reddito del gruppo
- È quindi necessario consolidare i conti economici delle due società a fine esercizio
- Se l'acquisizione avviene nei primi mesi dell'anno, è consentito utilizzare il conto economico della controllata riferito all'intero esercizio

Se si utilizza la data del primo consolidamento:

- Si può aspettare alcuni mesi, dopo la data di acquisizione del controllo, per procedere alla stima del valore attuale delle attività nette della partecipata
- Il reddito prodotto nell'esercizio dalla partecipata non entra a far parte del reddito di gruppo nel bilancio consolidato
- I conti economici di P (parent) e S (subsidiary) non vengono consolidati

Quale data utilizzare?

“La data di acquisizione del controllo è quella tecnicamente da utilizzare. Solo nel caso non siano disponibili le informazioni necessarie si utilizza la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.” (OIC 17, par. 52)

Un gruppo con diversi anni di storia alle spalle, che rientra nell'obbligo di consolidamento per la prima volta per il superamento dei limiti dimensionali può senz'altro rappresentare un caso di indisponibilità delle informazioni necessarie:

- Se il controllo è stato acquisito molto tempo prima della predisposizione del primo bilancio consolidato...
- e al momento dell'acquisizione del controllo non è stata fatta una valutazione delle attività nette al valore corrente.

Adottare la data del primo consolidamento semplifica le cose, ma l'informazione contabile che si offre può essere sensibilmente diversa da quella più corretta.

I parametri da confrontare per pervenire alla stima della differenza da annullamento



Che succede se P stima S col metodo del PN?

Implicitamente, ha già considerato sin dall'inizio la differenza da annullamento

Qual è la data di consolidamento?

Due soluzioni:

- a) Data dell'acquisizione
- b) Data del primo consolidamento

La data scelta influenza il valore della quota di PN!

Perché viene calcolata?

Per destinarla a:

- a) Elementi patrimon. di S
- b) Avviamento positivo o negativo

Il valore contabile della partecipazione

Le partecipazioni in imprese controllate possono essere valutate:

① Se immobilizzate:

- Al minor valore tra il costo e il presunto valore di realizzo: l'eventuale svalutazione deve essere ritenuta "durevole"
- In alternativa, secondo il metodo del Patrimonio Netto

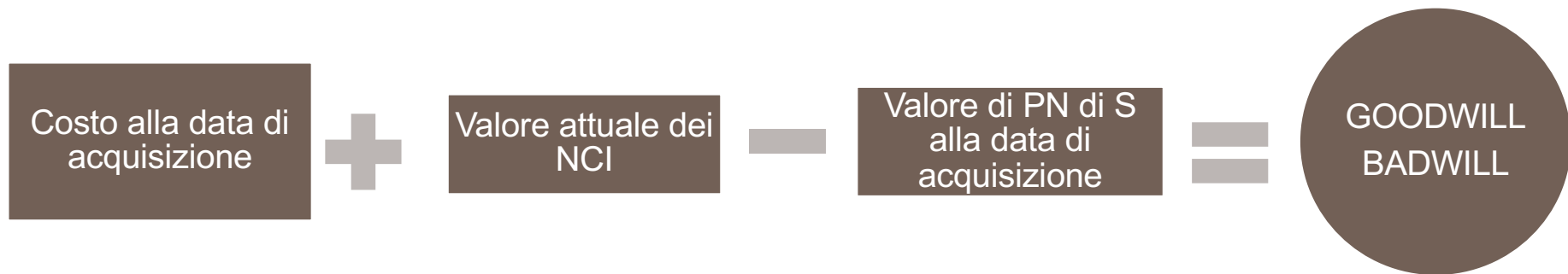
② Se iscritte nell'attivo circolante:

- Al minor valore tra il costo e il presunto valore di realizzo

Il costo della partecipazione (art. 2426 c.c, OIC 21)

- Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori:
 - ✓ Costi di intermediazione bancaria,
 - ✓ Commissioni
 - ✓ Spese e imposte connesse direttamente all'operazione di acquisto
 - ✓ Compensi corrisposti a professionisti (se costi diretti)
- E' possibile applicare le regole indicate per i beni fungibili (FIFO e LIFO) ma l'OIC predilige l'impiego del costo specifico.

I parametri da confrontare per pervenire alla stima della differenza da annullamento negli IFRS



NCI: non controlling interest

Possono essere stimati secondo due metodi alternativi:

- i. Fair Value of Net Assets (FVNA): partial goodwill
- ii. Fair Value of NCI share: full goodwill

IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLA DIFFERENZA DA ANNULLAMENTO

Dalla differenza da annullamento all'avviamento

Trattamento contabile dell'avviamento positivo

Trattamento contabile dell'avviamento negativo

Dalla “Differenza da annullamento” all’ “Avviamento”

DIFFERENZA DA ANNULLAMENTO POSITIVA

- PLUSVALORI ATTRIBUIBILI ALLE ATTIVITA' IDENTIFICABILI ACQUISITE DI S
- MINUSVALORI ATTRIBUIBILI ALLE PASSIVITA' IDENTIFICABILI DI S

AVVIAMENTO (il risultato non può essere negativo)

DIFFERENZA DA ANNULLAMENTO NEGATIVA

- MINUSVALORI ATTRIBUIBILI ALLE ATTIVITA' IDENTIFICABILI ACQUISITE DI S
- PLUSVALORI ATTRIBUIBILI ALLE PASSIVITA' IDENTIFICABILI DI S

DIFFERENZA DA INTERPRETARE (il risultato non può essere positivo): BUON AFFARE o AVVIAMENTO NEGATIVO

Differenze da annullamento positive e negative

DIFFERENZE POSITIVE	Costo Partecip. in S > Quota di PN di S
DIFFERENZE NEGATIVE	Costo Partecip. in S < Quota di PN di S

Trattamento contabile della differenza positiva da annullamento (OIC 17, parr. 55-56)

- In tal caso, la differenza è imputata, ove possibile, a ciascuna attività e, comunque, per valori non superiori al loro valore recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei plus/minus valori allocati.
- In ogni caso, la procedura di allocazione dei valori si interrompe nel momento in cui il valore netto dei plusvalori iscritti al netto della fiscalità differita coincide con l'importo della differenza positiva da annullamento.
- Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, come indicato nel precedente paragrafo, il residuo è imputato alla voce "avviamento" delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.
- L'attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'iscrizione dell'avviamento previsti dal principio OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali".
- Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull'avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14 "oneri diversi di gestione".

Ammortamento dell'avviamento

Il nuovo articolo 2426 del codice civile, al comma 6, prevede che:

“L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni”.

La versione precedente del medesimo articolo prevedeva che l’avviamento dovesse essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni, consentendo tuttavia di ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore senza però superare la durata per l'utilizzazione di questa posta dell'attivo e purché ne fosse fornita adeguata motivazione nella nota integrativa. L'OIC aveva indicato in 20 anni la durata massima dell'ammortamento

Il metodo di applicazione del criterio di valutazione è stato dunque invertito: si parte dalla vita utile prevista e solo in seconda battuta si utilizza una durata convenzionale.

Trattamento contabile della differenza negativa da annullamento (OIC 17 parr. 58-60)

- La differenza negativa da annullamento è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata "riserva di consolidamento".
- La differenza da annullamento negativa che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" iscritta nella voce del passivo "B) Fondi per rischi ed oneri".
- Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto. L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi. L'utilizzo del fondo è rilevato nella voce di conto economico "A5 Altri ricavi e proventi".
- La differenza da annullamento negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una "Riserva di consolidamento" e in parte ad un "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri". Ciò succede quando l'entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell'ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l'iscrizione del "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce "Riserva di consolidamento".

Acquisto di partecipazioni dopo la data di acquisizione del controllo

- Dopo l'acquisizione del controllo, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata, la relativa differenza da annullamento è determinata dalla differenza tra il costo di acquisto della quota incrementale della partecipazione e l'ammontare proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data del nuovo acquisto.
- Tale differenza è trattata analogamente a quanto previsto per la differenza da annullamento alla data di consolidamento.

Cessione di partecipazioni dopo la data di acquisizione del controllo (OIC 17, par. 80)

SENZA PERDITA DI CONTROLLO

- La partecipazione resta nell'area di consolidamento
- Il gruppo evidenzia l'utile o la perdita scaturiti dall'operazione: prezzo di vendita – valore delle attività nette cedute

CON PERDITA DEL CONTROLLO

- La partecipazione esce dall'area di consolidamento
- L'utile o la perdita sono iscritti nel c/Ec consolidato
- La partecipazione residua è valutata secondo i criteri tradizionali (costo o PN)

Acquisto/cessione di partecipazioni di controllo: cosa appare nel Rendiconto Finanziario Consolidato?

- Con riferimento alle operazioni di acquisto o cessione di società controllate, il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di una società controllata è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione. Di conseguenza, la società rettifica la variazione nel valore delle singole attività/passività intervenuta con l'operazione di acquisizione o cessione della società controllata.
- La società indica, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni:
 - a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti;
 - b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide;
 - c) l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione della società controllata
 - d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.

Acquisizioni e cessioni nel Rendiconto Finanziario

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide</i>		
<i>Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide</i>		

Partecipazioni sottoposte a controllo congiunto (OIC 17, par. 109)

- Il metodo del patrimonio netto si utilizza anche per la valutazione di partecipazioni in società sottoposte a controllo congiunto, nel caso in cui esse non siano consolidate con metodo proporzionale, di cui ai paragrafi 114-119.
- Per questa tipologia di partecipazioni non è ammesso l'utilizzo del metodo del costo, salvo il caso in cui non risulti impossibile ottenere le informazioni necessarie all'applicazione di questo metodo.